

Città di Chioggia

Ufficio Elettorale

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE DI ASSISE D'APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudici d'Assise",

INVITA

Tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio del corrente anno, negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise rispettivamente di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello.

Le domande dovranno essre presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

Tutta la modulistica è disponibile presso l'ufficio elettorale e protocollo, ed è reperibile nel sito del comune www.chioggia.org.

Chioggia, 2 1 APR, 2015

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Casson

legge 10 aprile 1951, n.287

- art. 9 I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici e civili;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
 - d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
- art. 10-I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
- art. 12 Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
 - a) i Magistrati e, in genere, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto o i religiosi di ogni ordine e congregazione.